



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO ARDEA II

TOR S. LORENZO 00040 ARDEA (RM) - VIA TANARO – tel. 0691010779

Codice Fiscale 97714470586 - Cod. Mecc. RMIC8DA006

Matricola INPS 7060743438 - Codice univoco ufficio: UF99KZ e-mail: rmic8da006@istruzione.it

P.E.C. rmic8da006@pec.istruzione.it Sito web: www.icardea2.edu.it

Circ. n. 14 A.S. 2025/2026

Ardea, 20/09/2025

Al personale docente

Genitori

Alunni

Al personale ATA

DSGA

Sito Web

OGGETTO: OBBLIGO DI VIGILANZA – Direttiva 2025-26

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

CONSIDERATO che, tra gli specifici doveri del Dirigente Scolastico (art. 25 D.Lgs. n. 165/01), rientrano compiti organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività del personale scolastico, mediante l'adozione di provvedimenti organizzativi di sua competenza o, se necessario, attraverso la sollecitazione di interventi di coloro sui quali i doveri di vigilanza incombono;

PRESO ATTO della normativa vigente;

EMANA

La seguente

DIRETTIVA SULLA VIGILANZA SCOLASTICA E SULLE MISURE ORGANIZZATIVE

PREMESSA

Con riferimento all'oggetto, si ribadiscono di seguito le linee essenziali del quadro normativo riguardante le responsabilità relative agli obblighi di vigilanza sugli alunni e si comunicano le conseguenziali disposizioni organizzative, con la consapevolezza di alcune ridondanze motivate dalla delicatezza della materia in essere.

La pubblicazione sul sito web dell'istituto costituisce atto di notifica a tutti i Destinatari.

Per i Collaboratori scolastici e il personale ATA, le presenti direttive integrano e completano quanto sarà a loro indirizzato con specifiche disposizioni di servizio, dal Direttore dei servizi generali e amministrativi.

La custodia, il controllo, la vigilanza degli alunni sono un dovere primario di tutto il personale della scuola.

Al riguardo vanno presi in esame diversi riferimenti normativi:

- norme relative alla natura giuridica, all'organizzazione del sistema scolastico e delle singole Istituzioni, al contratto di lavoro del personale (Testo unico – D.lgs 297/94, art. 10; DPR n. 275/99 artt. 3,4,8; CCNL Quadriennio Giuridico 2002-05);
- norme civilistiche che riguardano le responsabilità connesse alla vigilanza sui minori (Codice Civile: art. 2047; art 2048 – Legge n.312 dell'11/07/80).

Tale quadro normative, nel suo complesso, assegna alla Scuola, ovvero al personale docente, al personale ATA ed al dirigente, ciascuno per le proprie competenze, il dovere della sorveglianza degli allievi per tutto il tempo in cui sono affidati. In particolare, è ricorrente in giurisprudenza l'affermazione che l'obbligo si estende dal momento dell'ingresso degli allievi nei locali della scuola a quello della loro uscita (cfr. Cass. 5/9/1986, n. 5424); è compreso il periodo destinato alla ricreazione (cfr. Cass. 28/7/1972, n. 2590; Cass.7/6/1977, n. 2342), con la precisazione che l'obbligo assume contenuti diversi in rapporto al grado di maturità degli allievi (cfr. Cass. 4/3/1977, n. 894).

La vigilanza sugli alunni è un obbligo di servizio del personale scolastico, il quale può essere chiamato a rispondere per danni arrecati dagli alunni a terzi e a se stessi.

Sul personale gravano dunque, nei confronti degli alunni e delle loro famiglie, responsabilità di tipo penale (ad es. per violazione delle norme anti-infortunistiche), civile e amministrativo o patrimoniale.

QUADRO NORMATIVO E PROFILI DI RESPONSABILITÀ

Il Dirigente Scolastico ha il dovere di predisporre misure organizzative idonee all'espletamento degli obblighi di vigilanza da parte del personale della scuola (art. 25 Dlgs 165/01)

L'obbligo di vigilanza sugli allievi per tutto il tempo in cui essi sono affidati spetta invece in via preminente al personale docente. La responsabilità dei docenti rispetto all'obbligo di vigilanza è disciplinata dagli articoli 2047 e 2048 del codice civile:

“In caso di danno cagionato da persone incapaci di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto” (2047). [...]

“I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”. Le persone

indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di *“non aver potuto impedire il fatto”* (2048).

L'art. 44 c.7 del CCNL 18/01/2024 richiama tale obbligo, riferendolo a due particolari momenti della vita scolastica: *“Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi”*.

La Tabella A dei profili di area allegata al CCNL 18/01/2024 attribuisce al personale dell'area A (collaboratori scolastici) *“accoglienza e sorveglianza nei confronti degli alunni- nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche, nel cambio dell'ora o nell'uscita dalla classe per l'utilizzo dei servizi e durante la ricreazione - e del pubblico”*.

Conseguentemente il personale con profilo di collaboratore scolastico, è tenuto ad esercitare l'attività di sorveglianza e di vigilanza degli alunni all'ingresso, all'uscita, nei bagni, sui piani e nei corridoi degli edifici scolastici, a controllare gli ingressi e le uscite di sicurezza e le adiacenti aree antistanti, durante lo svolgimento dell'attività didattica.

Due sono gli elementi fondamentali da tenere sempre presenti:

La priorità della vigilanza su ogni altro obbligo

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

L'inversione dell'onere della prova.

Ai sensi dell'art. 2048 del Codice civile, qualora un alunno abbia subito un danno nel periodo di tempo nel quale risulta assegnato all'insegnante viene immediatamente posta a carico di chi era incaricato della sorveglianza una presunzione di omesso controllo.

Ciò significa che nel giudizio di risarcimento non è a carico del danneggiato l'onere di provare la causa del danno, bensì è onere dell'insegnante o dell'Amministrazione provare di avere adempiuto l'obbligo di sorveglianza con una diligenza idonea ad impedire il fatto.

Esiste quindi una presunzione di responsabilità a carico dell'insegnante e la relativa prova liberatoria non si esaurisce nella dichiarazione di non aver potuto impedire il fatto, bensì è necessario dimostrare di aver adottato in via preventiva tutte le misure idonee ad evitarlo e che, nonostante ciò, il fatto dannoso, per la sua repentinità e imprevedibilità, abbia impedito un tempestivo ed efficace intervento.

VIGILANZA ED ORARIO DI SERVIZIO

La vigilanza sugli alunni è esercitata dal personale della scuola, docenti e personale ausiliario, secondo la normativa vigente.

La vigilanza sugli alunni, come stabilito dal Contratto della Scuola, è garantita dagli insegnanti in servizio; non rientra tra i doveri dell'insegnante la vigilanza degli alunni al di fuori dell'edificio scolastico se non in uscita didattica.

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi. In caso di ritardo o di assenza deve darne preventivamente comunicazione al responsabile di plesso.

Ciascun docente è tenuto ad osservare diligentemente il proprio orario di servizio, deve essere presente in classe puntualmente; presentarsi in ritardo in classe senza giustificato motivo espone il docente all'attribuzione della "culpa in vigilando" e il ripetersi di questa negligenza costituisce un'aggravante.

L'insegnante è responsabile della vigilanza sugli alunni durante l'intero svolgimento delle lezioni e tale responsabilità permane durante le lezioni di eventuali esperti e durante le visite guidate e i viaggi di istruzione (C.M. n. 26 del 13/3/1958 e successive - art. 61 legge 312/80).

Durante gli intervalli i docenti sono tenuti alla vigilanza coadiuvati dal personale ausiliario, che vigilerà scrupolosamente lungo i corridoi e all'ingresso dei bagni.

Durante la ricreazione i docenti non devono affidare compiti ai collaboratori scolastici, impegnati nella vigilanza; è vietato ai collaboratori lasciare il piano o l'area di pertinenza.

Non è consentito agli alunni permanere in aula se il gruppo classe si trova altrove.

Al suono della campana della fine dell'intervallo gli studenti devono prontamente sistemarsi per la ripresa delle lezioni.

Qualora le condizioni climatiche lo consentano, gli alunni potranno uscire dalle aule ed effettuare la ricreazione all'aperto; in ogni aula la porta sarà possibilmente chiusa e le finestre aperte, per consentire un adeguato ricambio d'aria.

I docenti non impegnati nell'ora precedente agevolano il cambio facendosi trovare, al suono della campanella, in prossimità dell'aula.

Il docente non impegnato nell'ora successiva attenderà l'arrivo del collega in orario. Si ricorda ai docenti interessati al cambio di turno di non intrattenere colloqui con i colleghi onde evitare attese nei cambi previsti.

Nessun allievo, dopo il suo ingresso a scuola, può uscire da solo negli spazi esterni.

Gli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto devono fare il loro ingresso a scuola nell'immediatezza del loro arrivo.

Agli studenti non è consentito uscire dalla classe durante il cambio orario; essi attenderanno l'arrivo dell'insegnante tenendo un comportamento corretto.

Durante i trasferimenti aula/palestra/laboratori i docenti devono accompagnare gli studenti garantendo ordine e silenzio.

ASSENZE ALUNNI

Il docente della prima ora giustificherà le assenze degli allievi, controllando la regolarità della giustificazione ed eventualmente, segnalando alla Dirigenza e al Coordinatore di classe, per le opportune comunicazioni alla famiglia, anomalie, ivi comprese le assenze numerose, reiterate in particolari giorni o periodiche.

USCITE ALUNNI

Le uscite degli studenti dall'aula durante le ore di lezione non sono di norma consentite. Possono essere concesse dai docenti solo in casi eccezionali e per un tempo limitato e per singolo alunno. Durante le lezioni, la vigilanza nei corridoi (e nei servizi igienici per quanto possibile) è effettuata dal personale collaboratore scolastico.

È vietato espellere momentaneamente dall'aula uno o più alunni (per punizione), perché l'allontanamento non fa venir meno né riduce la responsabilità del docente rispetto alla vigilanza.

Il personale collaboratore scolastico segnalerà immediatamente all'ufficio di presidenza ogni eventuale comportamento scorretto o pregiudizievole per l'incolumità degli allievi stessi.

I docenti non devono far uscire gli alunni per incombenze legate all'attività didattica (fotocopie, reperimento di materiali).

I docenti impegnati nell'ultima ora di lezione sono tenuti ad accompagnare gli alunni ordinatamente in fila fino all'uscita principale della scuola, assicurandosi di essere seguiti dall'intera classe.

Il personale collaboratore scolastico regolerà il deflusso verso l'esterno. L'uscita degli alunni deve essere regolata in modo da risultare ordinata e funzionale.

In particolare:

il docente controlla che gli alunni privi di autorizzazione all'uscita autonoma vengano ritirati da adulto **autorizzato**;

dopo l'uscita non è consentito agli alunni il rientro nei locali scolastici; eccezionalmente possono essere accompagnati dal docente o dal collaboratore;

gli alunni della Scuola Primaria devono essere accompagnati al cancello/porta d'ingresso dai rispettivi insegnanti;

gli alunni che usufruiscono del servizio scuolabus sono affidati agli assistenti incaricati comunali o agli assistenti dello Scuolabus.

NORME DI SERVIZIO

Ogni insegnante della scuola dell'infanzia e della scuola primaria accoglie gli alunni nell'aula, gli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado raggiungono le proprie aule autonomamente sotto la vigilanza dei collaboratori scolastici presenti alle porte d'ingresso e nei corridoi.

I Collaboratori Scolastici assegnati all'ingresso hanno il compito di aprire il cancello all'orario stabilito, sorvegliare il regolare e ordinato afflusso degli alunni in prossimità del cancello, che provvederanno a chiudere al termine dell'orario d'ingresso.

Gli altri collaboratori scolastici vigileranno il passaggio degli alunni nelle rispettive aree di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.

Ogni docente accoglie gli alunni nell'aula e, per la durata delle sue lezioni, non li lascia mai da soli.

Nel caso di motivi urgenti e per tempi brevi per i quali l'insegnante ha necessità di allontanarsi dalla classe, affida gli alunni al collaboratore scolastico del suo piano che provvederà alla loro sorveglianza.

SOSTITUZIONI DI COLLEGHI ASSENTI

Si ricorda che il dovere di assicurare la vigilanza ad alunni minori è prioritario al dovere di assicurare la pienezza delle attività didattiche ordinarie.

Nella procedura di urgenza per la sostituzione dei docenti assenti, si procederà nel modo seguente:

utilizzo di insegnanti che devono recuperare ore di permesso breve;

utilizzo delle ore dei docenti di potenziamento;

utilizzo del personale in contemporaneità/compresenza sulla classe (docente curricolare);

utilizzo, verificata l'eventuale assenza di alunni con disabilità nelle diverse classi o sezioni, del docente di sostegno privo di alunno (indicazione di cui avvalersi ove non ci siano altre soluzioni percorribili, come evidenziato nella Nota ministeriale n.9839 del 08/11/2010 che richiama l'attenzione sull'opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili);

utilizzo dell'insegnante di sostegno nella propria classe anche in presenza dell'alunno diversamente abile (solo se la vigilanza sia dell'alunno sia della classe risulti compatibile). L'insegnante di sostegno deve segnalare tempestivamente al referente di plesso l'eventuale assenza dell'alunno seguito per agevolare il coordinamento e la gestione delle sostituzioni;

utilizzo, in caso di assenza di un docente curricolare, acquisita la disponibilità del docente di sostegno di altra classe, del docente curricolare di altra classe per le sostituzioni e il docente di sostegno rimane sulla classe;

utilizzo di docenti che hanno dato disponibilità ad effettuare ore eccedenti di insegnamento, secondo le modalità concordate nei diversi plessi;

qualora non sia possibile trovare personale secondo l'ordine di priorità sopra riportato, o comunque in tutti i casi di urgenza, i responsabili di Plesso divideranno gli alunni in piccoli gruppi nelle altre classi secondo un elenco fisso predisposto dal Coordinatore della classe che verrà appeso nelle singole aule; i docenti annoteranno sul Registro elettronico la presenza dei suddetti alunni.

in casi eccezionali, dovuti alla vigilanza obbligatoria e come ultimo criterio, una volta esperiti i precedenti in materia di sostituzione dei colleghi docenti assenti, saranno utilizzati insegnanti in compresenza o a disposizione anche di altro plesso e/o ordine/grado di scuola", che, ove impiegati in gradi di istruzione inferiore, conservano il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza. (L. 107/2015 articolo 1, comma 85).

solo per la scuola Secondaria di I°, se l'assenza del docente è nota in precedenza, su disposizione del Dirigente scolastico o del suo sostituto, con avviso sottoscritto dalla famiglia, la classe entrerà in maniera posticipata o potrà anticipare l'uscita.

Quanto evidenziato, al fine di disciplinare la vigilanza nelle classi per prevenire danni agli alunni e conseguenti eventuali responsabilità a carico di questa Amministrazione e dello stesso personale scolastico.

COMPORTAMENTI ALUNNI

L'uso del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici per registrare o riprodurre immagini e filmati, quando non espressamente autorizzati dal docente, costituisce una grave infrazione con ricadute sul voto di comportamento.

Divieto assoluto di fumare sia all'interno dei locali scolastici sia nelle aree esterne di pertinenza (art. 4 D.L. 104/2013).

Ciascun docente, nell'esercizio dell'obbligo della sorveglianza e vigilanza è libero di adottare le misure educative necessarie per la tutela e l'incolumità degli allievi stessi, tenendo conto del Regolamento di istituto e del Patto Educativo di Corresponsabilità.

VIGILANZA NEI LABORATORI/PALESTRA E AULE A PARTICOLARE DESTINAZIONE

Tutte le aule e gli ambienti dell'istituto sono patrimonio comune della scuola. Al personale scolastico, alle studentesse e agli studenti si rammenta, quindi, che la tutela degli arredi, delle attrezzature, dei macchinari e delle risorse elettroniche, digitali e strumentali in genere, è condizione indispensabile per il loro utilizzo e per il mantenimento della loro efficienza.

A tali aree e a tali risorse strumentali si accede solo per ragioni inerenti all'espletamento delle attività didattiche, curricolari o laboratoriali e per l'espletamento delle attività didattiche integrative e di recupero, afferenti all'offerta formativa di cui al PTOF d'istituto.

L'accesso degli studenti è, dunque, strettamente consentito solo in presenza e sotto la guida di un docente.

Il docente è responsabile del corretto uso delle attrezzature da parte degli studenti che gli sono affidati. Tale responsabilità deriva non solo dal generale obbligo di sorveglianza, ma anche da quanto specificamente previsto dal D.lgs. n. 81/2008, a tutela dei soggetti nell'ambiente lavorativo. Tutti i docenti che utilizzano i laboratori sono invitati a:

informare gli studenti sulle norme di sicurezza che competono ai predetti locali; leggere le norme regolamentari degli specifici laboratori classificati a rischio medio; curare che gli studenti si attengano ai comportamenti previsti dalle norme di sicurezza; rispettare rigorosamente l'orario di accesso ai laboratori affisso sulla porta. utilizzare il laboratorio nel rispetto degli accordi con i responsabili del laboratorio;

controllare che non vengano installati sui PC in dotazione software senza autorizzazioni e supporti di memoria rimovibili non testati contro i virus;

vigilare affinché non vengano danneggiati i dispositivi presenti in laboratorio; accertarsi che le macchine o le altre apparecchiature presenti in laboratorio siano spente se non utilizzate e, in ogni caso, al termine del loro utilizzo.

Gli studenti che accedono ai laboratori:

devono conoscere le norme di sicurezza relative al laboratorio in uso e attenersi ai relativi comportamenti previsti dalle dette norme;

non devono utilizzare nessuna macchina, apparecchiatura, dispositivo o attrezzatura senza l'autorizzazione esplicita dell'insegnante;

sono tenuti a indicare gli eventuali malfunzionamenti riscontrati nelle attrezzature utilizzate; prima di iniziare un'operazione delicata o pericolosa devono richiedere la presenza di un docente; devono tenere un comportamento corretto e rispettoso delle persone e delle cose;

devono aver cura dell'attrezzatura che viene loro eventualmente fornita e riconsegnarla all'insegnante o all'assistente tecnico al termine della lezione laboratoriale;

non devono assolutamente modificare in alcun modo la configurazione dei computer e dei programmi o utilizzare supporti di memoria rimovibili personali se non dopo che l'insegnante li avrà testati contro i virus.

Si rammenta, inoltre, che:

- ✓ nei laboratori è vietato consumare alimenti o bibite;
- ✓ prima di entrare in aula, gli studenti devono attendere l'arrivo dell'insegnante senza creare intralcio o confusione;
- ✓ l'accesso a siti internet è possibile solo previa autorizzazione dell'insegnante che accompagna la classe in laboratorio.

VIGILANZA SUI “MINORI BISOGNOSI DI SOCCORSO”

La vigilanza sugli “studenti bisognosi di soccorso”, nella fattispecie studenti con disabilità grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni e impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno e/o dal docente della classe, eventualmente coadiuvato da un collaboratore scolastico.

MALESSERI/INFORTUNI

In caso di malessere sopraggiunto o infortunio, l’operatore presente presterà le prime cure e richiederà l’intervento dell’addetto al primo soccorso presente; questi, nelle situazioni di gravità anche presunta, inoltrerà richiesta di intervento urgente dei servizi sanitari d’emergenza (n° tel. 1121) e contestualmente provvederà ad avvisare i familiari.

In caso d’infortunio, l’insegnante presente, ai fini della procedura assicurativa, redigerà compilando una sintetica relazione sull’accaduto da consegnare all’ufficio di segreteria. La relazione dovrà contenere:

- ✓ generalità dell’alunno, sede e classe ecc;
- ✓ dinamica dell’incidente, luogo, data, ora ed esito;
- ✓ nominativi di eventuali testimoni o riferimenti alla presenza dell’insegnante;
- ✓ eventuali soccorsi prestati e conseguenze riportate.

In caso di intervento medico ed ospedaliero occorre informare i familiari della necessità di consegnare in segreteria la certificazione medica rilasciata dal personale curante. In caso di attività esposte a rischio specifico, il personale è tenuto a prendere tutte le precauzioni possibili per ridurre al minimo i fattori di rischio. In caso di incidenti o malori di una certa gravità sarà valutata la possibilità/opportunità di avvisare subito il 112. Nel caso in cui l’alunno debba essere condotto al Pronto Soccorso in ambulanza e i genitori non siano ancora arrivati o risultino irreperibili, l’alunno dovrà essere accompagnato dal docente o da un collaboratore scolastico.

In particolare, in caso di infortunio di uno studente durante l’orario scolastico o nel periodo interessato dall’accoglienza e/o dalla vigilanza, il docente o il collaboratore scolastico di turno deve avvertire tempestivamente e personalmente gli uffici di dirigenza e di segreteria, perché questi possano appurare i fatti, indicare le responsabilità e attivare le opportune procedure.

È necessario redigere la dichiarazione anche nel caso di incidenti lievi o episodi incerti per evitare una mancata o insufficiente segnalazione per le procedure assicurative, pertanto i docenti sono invitati a segnalare qualunque evento possa individuarsi come situazione a rischio.

ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI

All’ingresso degli studenti negli edifici scolastici, prima del suono della campana, si dispone la presenza di almeno un collaboratore scolastico al fine di assicurare la vigilanza e il regolare afflusso.

È vietato ai genitori accompagnare i figli all'interno dell'edificio se non espressamente autorizzati o invitati.

Nei locali scolastici non possono accedere persone estranee, se non previa autorizzazione del Dirigente Scolastico o di un suo delegato; lo stesso vale per i tecnici che operano alle dipendenze dell'Amministrazione Comunale. L'ingresso autorizzato viene annotato, dal collaboratore scolastico di servizio alla porta d'ingresso di tutti i plessi, nell'apposito registro.

I genitori non possono accedere alle classi; per comunicazioni urgenti possono comunicare al personale della scuola.

ESPERTI ESTERNI

Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe altre persone in qualità di "esperti" a supporto dell'attività didattica chiederanno, di volta in volta, l'autorizzazione al Dirigente scolastico. Gli "esperti" permarranno nei locali scolastici per il tempo necessario all'espletamento delle loro funzioni. In ogni caso la completa responsabilità didattica e la vigilanza sulla classe restano del docente, pertanto nel caso di intervento in classe di "esperti", l'insegnante deve restare nella classe ad affiancare l'esperto per la durata dell'intervento.

I genitori possono essere invitati a scuola come Esperti/collaboratori, ma non hanno obblighi e responsabilità di vigilanza né nei confronti dei propri figli né degli altri bambini.

ENTRATE IN RITARDO/USCITE ANTICIPATE

Gli alunni che arrivano in ritardo devono essere accompagnati in classe dal collaboratore scolastico.

Ogni entrata posticipata e ogni uscita anticipata devono essere annotate nel Registro Elettronico.

Le entrate in ritardo vanno sempre giustificate secondo i regolamenti della scuola. Nessun allievo minorenne può lasciare l'istituto durante l'orario scolastico. L'uscita anticipata viene richiesta per iscritto secondo il regolamento della scuola e, in tal caso, gli alunni devono essere ritirati da un genitore o da un suo delegato maggiorenne. I genitori devono essere consapevoli che la vigilanza termina all'uscita dell'alunno dall'edificio.

MENSA

Il servizio mensa è obbligatoria per chi frequenta il tempo scuola di 40 ore alla scuola dell'infanzia e primaria.

Gli alunni iscritti alla mensa sono gestiti dagli insegnanti assegnati e l'orario svolto durante la mensa è considerato orario di servizio.

Gli alunni iscritti in mensa che debbano eccezionalmente uscire durante la pausa pranzo devono giustificare sia l'uscita che l'entrata.

Gli insegnanti presenti alla mensa abitueranno gli alunni a una adeguata igiene personale e, durante il pranzo, controlleranno ed educeranno a comportamenti corretti.

VIGILANZA DURANTE LE VISITE GUIDATE/VIAGGI D'ISTRUZIONE

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di un docente ogni quindici alunni (C.M. n.291/92).

Nel caso di partecipazione di uno o più alunni con disabilità, sarà designato un qualificato accompagnatore in aggiunta agli altri.

Durante le uscite didattiche i docenti devono curare anche la salita/discesa dai mezzi e le pause di ristoro.

Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni e in relazione alla destinazione delle uscite e al tipo di attività svolta, i docenti sono delegati ad adottare le modalità più idonee per l'esercizio della sorveglianza nella situazione. Gli insegnanti accompagnatori sono tenuti a illustrare alle classi le finalità didattiche e i contenuti culturali del viaggio, avendo cura di effettuare alcune attività di preparazione al viaggio stesso.

I docenti tengono l'elenco degli alunni e il recapito telefonico dei genitori. L'appello va effettuato all'inizio del viaggio, all'inizio di uno spostamento e prima di salire sul mezzo di trasporto. È obbligatorio che tutti i partecipanti al viaggio siano coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni.

SICUREZZA

È obbligatorio prendere visione del documento di valutazione dei rischi (DVR), del piano di evacuazione d'emergenza, della cartellonistica e di ogni altro documento contenente informazioni o istruzioni in ordine alla sicurezza scolastica. Tutto il personale della scuola deve partecipare alle iniziative di formazione/informazione in tema di sicurezza ed alle esercitazioni di evacuazione. Si ricorda che le predette prove debbono essere almeno due nel corso dell'anno scolastico.

È indispensabile verificare sempre che la procedura comprenda istruzioni e incarichi a favore dei soggetti con disabilità.

Porre particolare attenzione nella vigilanza nei punti con rischio specifico:

transito o sosta nelle scale e/o luoghi a rischio di caduta: i movimenti delle classi o di gruppi di alunni debbono essere seguiti in modo da evitare eccessivi affollamenti, corse, spinte;

presenza di porte, finestre, armadi, dotati di vetri fragili;

prossimità a dislivelli non sufficientemente protetti: gradini scivolosi, ballatoi, pianerottoli, davanzali, ringhiere;

locali con sporgenze, spigoli vivi, radiatori non incassati, finestre con apertura interna, colonne, arredi sporgenti;

accessi non dotati di dispositivi di sicurezza antipanico - che dovranno risultare sempre apribili - il collaboratore scolastico provvede all'apertura e chiusura dell'accesso;

dispositivi elettrici non protetti: cavi senza canaletta di protezione, prese aperte, interruttori, contatori, privi di cassette di sicurezza.

In tutti i casi sopra richiamati gli insegnanti e i collaboratori scolastici forniscono agli alunni ed ai soggetti esterni le necessarie informazioni e istruzioni comportamentali. Per favorire l'interiorizzazione dei comportamenti corretti, da parte degli alunni, è opportuno contestualizzare i temi della sicurezza nella programmazione educativo-didattica ordinaria e fornire periodicamente informazioni agli alunni sui fattori di rischio, strutturali e comportamentali, presenti nei locali scolastici. Tutto il personale ha l'obbligo di segnalare al Dirigente Scolastico eventuali situazioni di rischio sopraggiunte o non rilevate.

DISPOSIZIONI FINALI

La presente Direttiva, suscettibile di successive modifiche e integrazioni, è pubblicata nelle sezioni dedicate del sito web istituzionale ed è complementare e integrativa a quanto previsto all'interno del Regolamento d'Istituto a cui si fa esplicito riferimento.

Tutto ciò premesso si dispone che tutto il personale della scuola segua scrupolosamente le disposizioni contenute nella presente direttiva.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Dott.ssa Sandra Tetti)

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co.
2 D. lgs. 39/93)